

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00626/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 626 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Emiliana Atzori, Gianfranca Boi, Rosalba Brignolo, Maria Antonia Chieco, Cristina Cosentino, Daniela D'Ambra, Laura Anna De Luca, Raffaella De Luca, Rosamaria Frunzi, Rosanna Gargano, Antonia Libri, Elisa Mancuso, Maria Sara Menichelli, Francesca Romboli, Antonio Sansoni, Calogero Taibi, Valentina Taibi, Michele Terminio, Marco Tripodi, Maria Zimbardo, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ilaria Molinari, Federica Militoni, Enrico Gasparroni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria relativa all'espletamento della prova preselettiva pubblicata in data 20.11.2019 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, di cui 2.301 funzionari con profilo FMG, nella sola parte in cui non contempla il nominativo degli odierni ricorrenti;

della graduatoria relativa all'espletamento della prova preselettiva pubblicata in data 20.11.2019 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, di cui n. 28 funzionari con profilo FOMG, nella sola parte in cui non contempla il nominativo degli odierni ricorrenti;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:

il diario e le istruzioni relative allo svolgimento della prova preselettiva, pubblicate in data 22.10.2019, nella parte in cui disciplina la “Regola dell'Anonimato”, nonché nella parte in cui stabilisce che “gli assistenti ritireranno prima di tutto il fascicolo della prova e successivamente il cartoncino anagrafico e il foglio di risposta a lettura ottica che saranno riposti in plichi separati” (senza il previo inserimento dei predetti fogli in busta chiusa);

il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, pubblicato in data 26.07.2019, nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova scritta di cui all'art. 7 del Bando);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9\7\2020:

per l'annullamento

della graduatoria relativa all'espletamento della prova preselettiva pubblicata in data 20.11.2019 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, di cui 2.301 funzionari con profilo FMG, nella sola parte in cui non contempla il nominativo degli odierni ricorrenti;

della graduatoria relativa all'espletamento della prova preselettiva pubblicata in data 20.11.2019 relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, di cui n. 28 funzionari con profilo FOMG, nella sola parte in cui non contempla il nominativo degli odierni ricorrenti;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: del diario e delle istruzioni relative allo svolgimento della prova preselettiva, pubblicato in data 22.10.2019, nella parte in cui disciplina la “Regola dell'Anonimato”, nonché nella parte in cui stabilisce che “gli assistenti ritireranno prima di tutto il fascicolo della prova e successivamente il cartoncino anagrafico e il foglio di risposta a lettura ottica che saranno riposti in plichi separati” (senza il previo inserimento dei predetti fogli in busta chiusa);

del bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di complessive 2329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario giudiziario, pubblicato in data 26.07.2019, nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti, e

per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alla successiva prova scritta di cui all'art. 7 del Bando);

delle graduatorie pubblicate in data 9.06.2020 - a correzione e rettifica di quelle pubblicate in data 20.11.2019 - relative all'espletamento della prova preselettiva sia con riferimento al profilo FMG che al profilo FOMG, nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti;

del diario della prova scritta di concorso relativo al profilo FOMG pubblicato in data 3.07.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto, a seguito dell'ammissione con riserva disposta dal Tribunale una delle parti ricorrenti, Gargano Rosanna, ha superato la prova scritta con riferimento al profilo concorsuale "FOMG", mentre gli altri ricorrenti devono ancora sostenere la prova scritta per il profilo "FMG", per cui concorrono, con conseguente opportunità di confermare la tutela cautelare apprestata, disponendo l'ammissione, con riserva, dei

ricorrenti alle prove scritte del concorso;

che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 aprile 2021; compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO